REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessone di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3554/88 [4], prevede che la concessione dell'aiuto possa essere limitata ad alcuni impieghi della caseina e dei caseinati, se così richiesto dalla situazione del mercato; che, in applicazione di tale disposto, il regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 353/89 [6], stabilisce in quali casi e a quali condizioni può essere concesso l'aiuto;

considerando che applicando le disposizioni modificate del regolamento (CEE) n. 756/70 si è rilevato che alcune di esse potrebbero essere migliorate; che è, in particolare, opportuno prevedere la costituzione della cauzione nell'unico Stato membro produttore di caseine o caseinati e semplificare mediante un opportuno controllo la marcatura dei prodotti intermedi; che è inoltre opportuno rendere applicabili alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1045/89 [8];

considerando che, ai termini dell'articolo 259 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 804/68 non si applica al Portogallo durante la prima tappa di transizione; che è pertanto opportuno, per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 756/70, assimilare le spedizioni verso questo Stato membro alle esportazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 756/70 è modificato come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« La cauzione è costituita nello Stato membro sul cui territorio sono stati fabbricati la caseina o i caseinati. »;

b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'applicazione del presente paragrafo:

— i prodotti intermedi, diversi dalle miscele di cui al paragrafo 5, sono assimilati ai prodotti finali;

— i prodotti del capitolo 4 della nomenclatura combinata sono considerati prodotti finali indipendentemente dalla loro successiva utilizzazione; le relative cauzioni sono svincolate o incamerate in conformità. »;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

« 7. In deroga al disposto dell'allegato IV, capitolo I terzo comma, gli Stati membri possono prevedere condizioni particolari riguardanti le indicazioni che devono figurare sui recipienti e gli imballaggi dei prodotti intermedi fabbricati negli stabilimenti non vincolati dall'impegno previsto nel paragrafo 5.

Gli Stati membri che si valgono di questa deroga possono riconoscere a tal fine gli stabilimenti di cui trattasi, rispettando l'obbligo relativo al controllo di cui al paragrafo 1, lettera b). Siffatto controllo riguarda in particolare le condizioni di fabbricazione e la verifica dei registri in cui sono indicate le quantità di caseina o di caseinati lavorate, identificate mediante riferimento ai numeri delle partite di fabbricazione, nonché la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti.

I recipienti e gli imballaggi dei prodotti fabbricati ai sensi del presente paragrafo devono recare una dicitura specifica che ne consenta l'identificazione.

8. Per i prodotti spediti in Portogallo, le cauzioni sono svincolate a norma del paragrafo 3, primo comma ».

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.
[4] GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 6.
[5] GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.
[6] GU n. L 42 del 14. 2. 1989, pag. 8.
[7] GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
[8] GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 12.

2) L'articolo 4 bis è modificato come segue :

a) il terzo comma è soppresso ;

b) al quarto comma, la parte di frase introduttiva è sostituita dal testo seguente :

« Inoltre, nella casella 106 devono essere indicati : »

3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma :

« Gli articoli 6, 12 e 20 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (*), si applicano nel quadro del presente regolamento.

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione